

- che la Pallavolo Chieri era tenuta a dichiarare l'ammontare complessivo delle somme percepite dalle atlete in ragione dell'attività, a qualunque titolo, prestata in favore del sodalizio;
-
- che il comportamento della Pallavolo Chieri ha violato l'art 3 delle condizioni di ammissione ai campionati con riferimento alla mancata presentazione di idonea fideiussione bancaria per garantire l'eccedenza rispetto all'ammontare complessivo dei moduli di contratto depositati
- che tale violazione, benché, riguardante più atlete, appare unica nella sostanza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'atto di appello riduce la sanzione inflitta nella misura di € 6.000,00 e dispone la restituzione del 50% della tassa di impugnazione

Il Presidente f.f.
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 7.9.04